

Pubblicato in Amministrazione Trasparente il 19/10/2018

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO
RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O
SEMIAUTOMATICHE PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI
GENERI DI CONFORTO**

**Allegato 1) elenco distributori attualmente in concessione
Allegato 2) documento di Valutazione dei Rischi**

Art. 1 Oggetto della concessione

Costituiscono oggetto della concessione del servizio l'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande e/o altri generi di conforto su aree di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale o su eventuali pertinenze e su aree di proprietà o nella disponibilità della Città Metropolitana relativamente ai lotti 1 e 2 e su aree di proprietà o nella disponibilità e/o di pertinenza della società partecipata AMT SPA relativamente al lotto 3. All'inizio della concessione, le apparecchiature distributrici da installare a cura della Ditta concessionaria dovranno essere di norma collocate negli stessi spazi di quelle attualmente presenti o, se di nuovo inserimento, nei luoghi specificati negli Allegati "Elenchi Distributori" al presente Capitolato, ed essere analoghe, per quanto concerne le tipologie "caldo/misto/freddo", a quelle indicate nei suddetti Allegati distinti per lotto. La Ditta concessionaria sarà tenuta ad installare apparecchiature equivalenti a quelle attualmente esistenti. Gli spazi oggetto di concessione sono riferiti alle attuali esigenze del Comune di Genova, della Città Metropolitana e di AMT e potranno tuttavia variare nel corso della validità della concessione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.

Il canone annuo sarà determinato dall'importo offerto dalla ditta concessionaria che:

- a) relativamente al Lotto 1 (Comune di Genova) dovrà essere superiore a € 115.000,00 oltre oneri della sicurezza da interferenze valutati in € 2.300,00 = non soggetti a rialzo oltre IVA
- b) relativamente al lotto 2 € 4.227,00 oltre oneri della sicurezza da interferenza valutati in € 84,00 oltre Iva per la Città Metropolitana.
- c) relativamente al Lotto 3 (AMT S.P.A.) , dovrà essere superiore a € 137.500,00 oltre oneri della sicurezza da interferenze valutati in € 2.750,00 oltre Iva

Art. 2 Natura e durata della concessione

Il rapporto giuridico intercorrente tra la Ditta installatrice delle apparecchiature di distribuzione e l'Amministrazione Comunale, la Città Metropolitana ed AMT S.P.A. si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione. L'installazione di apparecchiature automatiche è concessa dietro pagamento del canone di concessione ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato Speciale. La concessione in oggetto decorrerà presumibilmente dal 1.1.2019, ovvero dalla diversa data che verrà indicata sul provvedimento di aggiudicazione, ed avrà durata di tre anni. Gli obblighi conseguenti alla concessione perdurano fino a che sarà sussistente il rapporto da cui la concessione stessa trae titolo. Il canone da corrispondere da parte del concessionario, dovrà essere versato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, per ciascun lotto, il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. La Stazione Appaltante

esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

Entro il termine di scadenza del periodo triennale di durata del contratto e/o del rinnovo e proroga di cui al periodo precedente la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima, secondo un piano di rimozioni condiviso con la Civica Amministrazione, con la Città Metropolitana e con AMT non oltre 20 giorni dalla data di scadenza/eventuale proroga.

Con il provvedimento di concessione la Ditta è autorizzata a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della legge 241/90 e D.Lgs.114/98.

Art. 3 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta concessionaria di ciascun lotto dovrà versare al concedente una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:.

- Nel caso l'impresa partecipante sia in possesso (in caso di raggruppamento temporaneo tutte le imprese) della certificazione di qualità ISO 9001 avrà la facoltà di presentare cauzione per importo dimezzato allegando copia della certificazione di qualità in corso di validità.
- Nel caso sia in possesso di ulteriori certificazioni in corso di validità che diano diritto secondo le norme vigenti a riduzioni cumulabili alla suddetta, l'incidenza percentuale delle stesse sarà calcolata sull'importo ridotto ossia a es. riduzione ulteriore del 30% non dà diritto a una riduzione totale del 80% (50% + 30%) ma a una riduzione del 30% da applicarsi all'importo diminuito.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita come previsto dagli artt. 93 e 103 del Codice appalti.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 4 Modalità di esecuzione della concessione

L'installazione dei distributori dovrà essere effettuata dalla Ditta concessionaria per ciascun lotto concordando preventivamente con l'Amministrazione Comunale, la Città Metropolitana ed AMT S.p.A. gli spazi ove collocare le apparecchiature, evitando il loro posizionamento in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti. L'allacciamento elettrico deve essere effettuato a regola d'arte ed eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti. L'eventuale collegamento idrico dovrà essere effettuato e realizzato a cura e spese del concessionario medesimo, secondo le norme di buona tecnica. L'esecuzione di interventi sugli impianti di cui sopra dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'ufficio presso i cui locali è prevista l'installazione.

L'Amministrazione Comunale, la Città Metropolitana ed AMT S.P.A. si riservano la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell'ambito dei propri immobili, ovvero sedi di propri uffici o di attività comunque collegate, da destinare all'installazione e gestione dei distributori automatici di bevande e/o di altri generi di conforto, per la cui installazione si dovrà tenere conto delle esigenze degli Uffici richiedenti con i quali la ditta concessionaria dovrà concordare l'ubicazione e la tipologia delle apparecchiature da installare. Nel corso della concessione la ditta concessionaria dovrà effettuare un sopralluogo entro 10 giorni dalla richiesta di nuovi distributori per verificare gli allacciamenti alla rete elettrica e per il rifornimento idrico e dare riscontro all'Amministrazione comunale, alla Città Metropolitana ed AMT S.P.A. dell'esito positivo dello stesso entro i successivi 5 giorni. Il concessionario dovrà inoltre fornire, su richiesta dei singoli concedenti, distributori di bevande calde (caffè, tè, camomilla, ecc.), a cialde o capsule, del tipo "Espresso", a quegli uffici/scuole comunali con un ridotto numero di utilizzatori e quindi concordare direttamente con il personale di detti uffici/scuole presso i quali verranno installati i distributori, le modalità di ordinazione e di pagamento delle cialde/capsule necessarie.

Qualora uffici/scuole con un ridotto numero di utilizzatori richiedessero la fornitura di distributori di merendine e bevande fredde e la ditta concessionaria non provvedesse o non comunicasse il proprio disinteresse all'installazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, la Civica Amministrazione, la Città Metropolitana ed AMT S.P.A. potrà/anno rivolgersi ad altro fornitore. I concessionari potranno a loro volta proporre nuove installazioni alla Civica Amministrazione e/o alla Città Metropolitana individuando spazi ritenuti idonei. La Civica Amministrazione, la Città Metropolitana ed AMT SPA. si riservano la facoltà di valutarne la convenienza e l'opportunità prima di concedere l'autorizzazione. Nei suddetti casi la determinazione del canone è disciplinata all'art. 7 del presente Capitolato.

Il Comune di Genova, inoltre, richiede l'installazione di distributori d'acqua non in bottiglietta, ma in boccioni o simili di almeno 18 litri con erogatore di bicchieri almeno nei seguenti punti:

- N. 1 distributore: Via Garibaldi, Bouvette;
- N. 3 distributori : Via Di Francia 1 e 3;
- N. 1 distributore: Corso Torino 11 piano terra;
- N. 1 distributore: Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10

Nelle stesse sedi dovranno venir forniti esclusivamente bicchierini ed altri contenitori in materiale biodegradabile; il concessionario dovrà fornire anche apposito contenitore di raccolta del materiale biodegradabile usato.

Art. 5 - Caratteristiche dei distributori automatici - Specifiche tecniche

I distributori automatici devono possedere i seguenti requisiti:

- essere di recente fabbricazione e di ultima generazione, secondo la norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione;
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e delle macchine ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.e e del D.Lgs. 27.01.2010 n° 17, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare tutte le norme tecniche per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita (norme riferite all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti);
- avere dimensioni adeguate agli spazi messi a disposizione
- inserire nei distributori prodotti di origine biologica nella misura del 30% del quantitativo presente in ogni singolo distributore;
- inserire tra i prodotti di ogni singolo distributore almeno uno con il marchio DOP e/o IGP;
- essere provvisto di adeguate protezioni contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito o guasto, nonché contro i contatti indiretti, i distributori dovranno essere costruiti in classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il collegamento della messa a terra.
- essere provvisti di interruttore magnetotermico differenziale di sensibilità adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura, comunemente definito "interruttore salvavita";

- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, es: IMQ ecc.
- i distributori automatici per bevande fredde e alimenti devono contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (es. Regolamento CE 29 giugno 2000, n.2037/2000, D.P.R. 147/2006, ecc).

Dovranno altresì:

- permettere l'utilizzo, sia della pulsantiera di selezione prodotti sia del vano inserimento monete che del vano prodotto, ai diversamente abili,
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul prezzo di vendita per singolo prodotto;
- limitatamente ai distributori per l'erogazione di prodotti preconfezionati, gli stessi dovranno essere in grado di conservare i prodotti preconfezionati freschi;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti, bevande e dolci;
- essere adeguatamente sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- avere le etichette, conformi alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992), ben visibili ed applicate in modo da esporre, in particolare, la denominazione legale e merceologica dei prodotti oggetto di distribuzione, loro composizione e modalità di conservazione, ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale della Ditta concessionaria e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il referente della Ditta per eventuali reclami, segnalazione di guasto o di merce o resto esauriti;
- essere riportate in modo chiaro ed evidente le istruzioni per l'erogazione dei prodotti della macchina sia del sistema di pagamento
- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo rendi-resto;
- essere dotati di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire ai dipendenti a cura ed onere della ditta affidataria, previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 2,50, che dovrà essere restituita, dalla ditta concessionaria, al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli

strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;

- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;

- i distributori di bevande calde dovranno inoltre fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette e consentire altresì la possibilità di scelta della quantità di zucchero. Nelle sottoindicate sedi per la distribuzione di caffè ed altre bevande calde i bicchierini dovranno essere di materiale compostabile invece che di plastica e precisamente:

- Via Garibaldi, Bouvette;

- Via Di Francia 1 e 3;

- Corso Torino 11 piano terra;

- Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10

Nelle stesse sedi dovranno venir forniti esclusivamente bicchierini ed altri contenitori in materiale biodegradabile; il concessionario dovrà fornire anche apposito contenitore di raccolta del materiale biodegradabile usato

Dovrà essere inoltre fornita per ogni apparecchiatura installata, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

La Ditta concessionaria di ciascun lotto dovrà impegnarsi a fornire distributore di bevande calde muniti di taniche nel caso in cui non ci sia la possibilità di allaccio idrico nei locali ove viene richiesta l'installazione, obbligandosi a perseguire, con la massima cura e secondo le norme di riferimento vigenti, l'igienizzazione delle taniche stesse, nonché a utilizzare acqua potabile idonea al consumo alimentare.

Si impegnerà altresì ad utilizzare mezzi di trasporto idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti erogati durante le fasi del trasporto, in particolare per i prodotti refrigerati dovranno essere utilizzati mezzi dotati di cella frigorifera. I mezzi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia ed adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari.

La ditta concessionaria è tenuta altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità.

Il Comune, la Città Metropolitana ed AMT SPA sono esenti da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

Art. 6 - Caratteristiche dei prodotti da erogare - Condizioni specifiche

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti contraddistinti da primari marchi. Il Comune di Genova, la Città Metropolitana ed

AMT si riservano la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l'erogazione. I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza, devono corrispondere ai prezzi medi praticati nella distribuzione di analoghe tipologie di prodotti e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate. Si precisa che il prezzo di vendita delle bottiglie di acqua minerale da 50 cl. non potrà essere superiore a €. 0,50, nel caso di acquisizione sia con chiave elettronica sia con moneta, mentre quello delle bevande calde non potrà essere superiore a €. 0,40, se acquisite con chiave elettronica e ad € 0,50 se acquisite con moneta. Ove siano installati bocconi di acqua naturale di ottima qualità, il singolo bicchiere non può costare più di 0,10 centesimi. Per i distributori automatici ubicati presso le stazioni della metropolitana (di Brin e di Di Negro) ed esclusivamente per quelli utilizzati dal pubblico e non dai dipendenti AMT, il prezzo di vendita delle bottiglie di acqua minerale da 50 cl. non potrà essere superiore a €. 0,80. I prezzi e i prodotti dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto. La distribuzione delle schede magnetiche (cd. chiavi) e la riscossione della relativa cauzione, ove richiesta, è a totale cura del concessionario, così come il loro ritiro al termine della concessione.

Nelle sottoelencate sedi del Comune di Genova, dovranno essere installati distributori d'acqua non in bottiglietta, ma in bocconi o simili di almeno 18 litri con erogatore di bicchieri almeno nei seguenti punti:

- N. 1 distributore: Via Garibaldi, Bouvette;
- N. 3 distributori : Via Di Francia 1 e 3;
- N. 1 distributore: Corso Torino 11 piano terra;
- N. 1 distributore: Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10

Nelle stesse sedi dovranno venir forniti esclusivamente bicchierini ed altri contenitori in materiale biodegradabile; il concessionario dovrà fornire anche apposito contenitore di raccolta del materiale biodegradabile usato.

I prodotti erogati e il materiale di confezionamento dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n.283 e s.m.i. e alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande. I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti.

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di confezionamento, ecc.), come da disposizioni del D.Lgs. n.109 del 27/01/1992 ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti.

I distributori automatici dovranno erogare bevande calde di ottima qualità, caffè almeno di 1^ miscela bar e caffè in cialda di marca di rilevanza nazionale.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

A) Bevande calde

- Caffè in grani da macinare al momento della consumazione con grammatura minima di gr 7 ad ogni erogazione;
- Caffè in cialde prodotto di marca di rilevanza nazionale, con grammatura di gr.7 ad ogni erogazione;
- Caffè decaffeinato
- Ginseng
- Caffè d'orzo;
- Cappuccino – almeno gr 7 di latte in polvere e gr 7 di caffè ad ogni erogazione;
- Cappuccino al cioccolato – almeno gr. 7 di latte in polvere e gr.7 di caffè ad ogni erogazione e cioccolato in misura appropriata;
- Latte – grammatura minima gr 10 di latte in polvere ad ogni erogazione;
- The – almeno gr 14 di the in polvere ad ogni erogazione;
- Cioccolato – almeno gr 30 di miscela di cioccolato in polvere ad ogni erogazione;

B) Bevande analcoliche fredde

- Bevande in lattina: contenuto minimo cl. 33 destinate alla distribuzione automatica;
- Bevande in tetrapak (succhi di frutta, the) contenuto minimo cl. 20;
- Bevande in PET da ml. 250;
- Acqua oligominerale naturale e frizzante in PET da lt 0,5.
- E' vietata la distribuzione di bevande alcoliche.

C) Prodotti da forno e snacks in monoporzioni preconfezionate

- merende dolci e salate di rilevanza nazionale

D) gelati

- vari di marche di rilevanza nazionale

E) Prodotti dietetici - senza glutine

- F) Prodotti freschi prodotti freschi di pasticceria e paninoteca (panini farciti, pizzette, tramezzini ecc);

G) Prodotti biologici e a marchio DOP e/o IGP

I prodotti dovranno essere di prima qualità e totalmente esenti da O.G.M. (Organismi geneticamente modificati). Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza; gli stessi dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello locale e comunitario.

Il concessionario dovrà rendere disponibile, in ogni distributore automatico, una percentuale non inferiore al 5% dei "box" complessivi (in ciascuno) disponibili, da destinare stabilmente a prodotti salati e dolci adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti per celiaci.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge, oltre alle penalità relative..

Art. 7 Canone di concessione – Pagamenti – Revisione del corrispettivo contrattuale

Per la concessione degli spazi entro i quali installare e gestire le apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario di ciascun lotto deve pagare all'Amministrazione Comunale, alla Città Metropolitana ed ad AMT SPA un canone di concessione annuo. L'ammontare del canone annuo di ciascun lotto scaturirà dall'offerta proposta dalla ditta concessionaria della concessione, migliorativa rispetto al canone annuo posto a base di gara e al netto degli oneri della sicurezza da interferenze. Il canone offerto dalla ditta concessionaria resterà invariato rispetto al numero dei distributori indicati nei documenti di gara. Eventuali variazioni verranno definite dalle parti, fermo restando l'obbligo per il concessionario di posizionare comunque il/i distributore/i richiesto/i.

Il canone dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate, a seguito emissione da parte della Civica Amministrazione di fattura elettronica e da parte della Città Metropolitana e di AMT SPA di fattura o documento amministrativo di richiesta canone concessorio. La prima fattura o il primo documento amministrativo di richiesta canone concessorio verranno emessi trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del periodo di concessione e avrà comunque competenza semestrale. Il concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento dei canoni semestrali, con le modalità che verranno indicate dalla Civica Amministrazione, dalla Città Metropolitana e da AMT S.p.A, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei predetti documenti.

Art. 8 Obblighi ed oneri del concessionario

Il concessionario di ciascun lotto dovrà:

- a) fornire e installare - entro 10 giorni lavorativi dall'affidamento, macchine distributrici di alimenti e bevande, secondo il piano di installazioni che verrà consegnato alla ditta concessionaria al momento dell'aggiudicazione, conformi alle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n°327 e conformi al D.Lgvo 81/08;
- b) installare in ciascuno dei complessi del Polo Tursi/Galliera/Albini, di Via di Francia 1 e Corso Torino almeno un distributore con gettoniera in posizione tale da consentire l'utilizzo anche a persone portatrici di handicap, indicando negli altri siti dove è allocato un distributore come sopra evidenziato;
- c) far pervenire, entro 7 giorni dall'affidamento, l'elenco dei marchi offerti ed il listino prezzi dettagliato di tutti i prodotti, sia per i distributori automatici che per i distributori del tipo "Espresso".

- d) produrre la documentazione tecnica in originale, ovvero copia autenticata, rilasciata dalla/e ditta/e produttrice/i dei distributori automatici attestante, per ciascuna tipologia che la ditta intende installare, la potenza di assorbimento degli stessi;
- e) fornire, al termine dell'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato - in formato Excel e in formato PDF -delle apparecchiature distributrici installate, distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita , tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo.
- f) aggiornare il suddetto elenco in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate e comunque fornirlo semestralmente in occasione dell'emissione della fattura da parte della Civica Amministrazione e fattura o documento amministrativo da parte della Città Metropolitana e di AMT SPA, al fine di consentire il monitoraggio della potenza assorbita. L'elenco semestrale dovrà riportare, separatamente, anche i distributori semiautomatici del tipo "Espresso" forniti su richiesta della Civica Amministrazione e/o della Città Metropolitana e/o di AMT SPA con l'indicazione del sito di installazione, completo di indirizzo;
- g) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno due interventi settimanali di pulizia, igienizzazione e rifornimento per ogni distributore automatico o comunque in numero necessario per garantire il corretto funzionamento in regime di perfette pulizia e igiene;
- h) inserire nei distributori prodotti di origine biologica nella misura del 30% ed inserirne almeno uno con il marchio DOP e/o IGP;
- i) garantire, a seconda della necessità, ulteriori interventi di rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- l) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria od ad altro soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- m) collocare in quantità correlata al consumo, idonei recipienti porta rifiuti, da litri 100, dotati di coperchio a ritorno automatico – da tenere in perfette condizioni igieniche e da sostituire qualora divenuti inadeguati allo scopo -in prossimità di ogni distributore o gruppo di distributori installati, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature, nonché provvedere – in occasione degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento delle stesse apparecchiature -alla sostituzione dei sacchi contenenti i rifiuti ed al loro conferimento al di fuori dei siti ove sono installate le apparecchiature stesse. In altri termini non devono essere effettuati depositi di imballaggi dei prodotti riforniti all'interno dei siti neppure provvisoriamente;
- n) garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati e dotarsi di

manuale di autocontrollo redatto secondo il sistema HACCP (Piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) che dovrà essere consegnato in copia;

o) La Società concessionaria non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni:

- qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa di qualsiasi evento (mancanza di energia elettrica, guasti agli impianti idrici ed elettrici ecc), e si impegna a sostituire la merce deteriorata con altrettanta fresca e conforme alla normativa.
- In caso di scarso consumo dei prodotti (alimenti, bevande calde e fredde)
- In caso di furti o scassi

p) fornire il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;

q) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

r) effettuare il rifornimenti dei distributori in modo da non interferire con il normale funzionamento degli Uffici e delle rimesse ed in modo da evitare il più possibile i rischi di interferenza in tema di sicurezza; pertanto, di norma, il rifornimento deve essere effettuato nelle prime ore del mattino o dalle ore 17,30 da lunedì a giovedì e dalle 15,00 il venerdì, previo accordo con i Responsabili delle singole strutture presso le quali sono installati i distributori specialmente per le rimesse che potrebbe richiedere tempistiche differenti. Eventuali modifiche degli orari concordati dovranno essere oggetto di aggiornamento del DUVRI.

s) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

t) La Società concessionaria di ciascun lotto è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute all'art.1 commi 363,364 e 365 della L. 244/07 (Legge finanziaria) in tema di comunicazione elettronica all' Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate da ciascun apparecchio.

u) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale e/o della Città metropolitana e /o AMT SPA.;

v) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;

z) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori un intervento entro il primo giorno lavorativo utile dopo la segnalazione e garantire, in caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione delle monete indebitamente trattenute;

aa) dotarsi, ove richiesto secondo vigente normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni comunque denominate necessarie per lo svolgimento dell'attività in parola, ed assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

bb) non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali dove sono ubicati i distributori, senza preventiva autorizzazione. Nel caso in cui la società concessionaria necessiti di affiggere sui propri distributori pubblicità o annunci, questi devono essere preventivamente approvati.

cc) fornire una “chiavetta prova” al Comune di Genova, alla città Metropolitana ed AMT S.P.A. per verificare eventuali segnalazioni di malfunzionamento dei distributori

dd) fornire annualmente il dettaglio ed il quantitativo dei singoli prodotti acquistati dai distributori siti nelle sedi degli uffici ubicati al Matitone e presso la sede di corso Torino.

La Ditta concessionaria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione della concessione, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. Art. 9 Personale addetto all'esecuzione della concessione.

Nell'esecuzione della concessione la Ditta concessionaria di ciascun lotto dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità della stessa in ogni periodo dell'anno e idoneo alla mansione specifica in relazione alla normativa vigente.

Detto personale è tenuto ad avere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con diligenza professionale, provvedendo alla riconsegna di cose che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del contratto, indipendentemente dal valore e dallo stato.

Nello svolgimento del contratto deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività ivi svolta.

La ditta concessionaria, entro dieci giorni dall'inizio del servizio in concessione, è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale e alla Città Metropolitana ed a AMT SPA l'elenco nominativo e le qualifiche degli operatori che saranno addetti alla manutenzione ed al rifornimento dei distributori automatici ed eventuali variazioni.

Il personale dell'impresa dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente.

L'Impresa è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. Essa si impegna a trasmettere al Comune ed alla Città Metropolitana ed a AMT SPA, prima dell'inizio dell'installazione delle apparecchiature distributrici, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione da parte dell'Amministrazione e della Città Metropolitana e di AMT SPA. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli

Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova e la Città Metropolitana ed AMT SPA procedono all'erogazione di sanzioni come previsto al successivo art.20.

Art. 9 - Rappresentante della Ditta

La Ditta concessionaria di ciascun lotto dovrà segnalare all'Amministrazione ed alla Città Metropolitana ed a AMT SPA un rappresentante o incaricato, munito di telefono cellulare, che, in nome e per conto della Ditta, sarà responsabile delle attività in corso e di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

L'incaricato dovrà anche controllare che tutti gli obblighi siano adempiuti, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento della concessione e mantenere un contatto continuo con gli addetti al controllo sull'andamento della concessione.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare il nominativo ed il recapito di un sostituto.

Art. 10 Assistenza e manutenzione

L'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario, il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico e semiautomatico del tipo "Espresso" entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata. Sono fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza (es. manifestazioni; sedute consiliari che si protraggano nel fine settimana, ecc.), in cui il concessionario dovrà intervenire entro 12 ore naturali dalla segnalazione.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro 48 ore naturali dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche, ferma restando la potenza assorbita.

Art. 11 Assicurazioni e garanzie

La Società Concessionaria è responsabile della corretta esecuzione delle attività in oggetto del presente capitolato, assume a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nelle attività medesime ed ogni responsabilità, sia civile che penale, in caso di infortuni e di danni arrecati

eventualmente da detto personale, dipendenti o sub affidatari, alle persone ed alle cose, sia nei riguardi dei concedenti che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il concessionario deve dimostrare, all'atto del rilascio della concessione, l'avvenuta stipulazione a propria cura e spese di apposita polizza di assicurazione, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per i rischi di incendio, allagamento ecc, nonché per la responsabilità civile verso terzi contro danni causati a cose o persone, nell'esercizio dell'attività di distribuzione, dalle apparecchiature o dai prodotti distribuiti, compresi i danni per tossinfezioni alimentari e simili.

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Amministrazione comunale e la Città Metropolitana e AMT SPA da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

La Ditta concessionaria, infine, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento della concessione anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della concessione

Art. 12 Revoca e rinuncia della concessione

La concessione è soggetta a revoca qualora il concessionario perda i requisiti necessari per la partecipazione alla gara, utilizzi gli spazi concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, ovvero non osservi le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dei distributori e degli spazi ovvero si renda responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente Capitolato. La civica Amministrazione e la Città Metropolitana si riservano, altresì, la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio di necessità, in qualsiasi tempo, a proprio motivato giudizio. La revoca deve essere comunicata al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC almeno due mesi prima dalla data in cui la revoca deve avere esecuzione.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall' articolo 1453 del Codice Civile (Risoluzione del contratto per inadempimento) in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato ed in particolare a quanto indicato al precedente art.8, la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell' art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

a) di frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione o terzi;

- b) gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti ovvero la mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di subappalto;
- c) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010
- d) interdizione, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente
- e) accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) cattive condizioni igieniche di apparecchiature e prodotti, laddove ne siano derivati danni alla salute degli utenti;
- h) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

E' nella facoltà dell'Amministrazione e della Città Metropolitana e di AMT SPA risolvere il contratto di diritto, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano effettuate 3 formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato e dall'avviso di gara.

Nei casi suddetti il concessionario incorre nell'obbligo del completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che l'Amministrazione e/ o la Città Metropolitana e/o AMT SPA debba/no nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunale e/o la Città Metropolitana e/o AMT SPA determinino di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta al concessionario.

Si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione fino alla scadenza naturale di quello originario.

Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario concessionario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta

dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si attiverà ex-novo una procedura di selezione degli operatori economici, senza pubblicazione del bando.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla ditta concessionaria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione comunale/o dalla Città Metropolitana e/o da AMT SPA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la ditta concessionaria dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'interruzione ingiustificata della concessione di cui al presente articolo è causa di risoluzione contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto relativamente a ciascun lotto il soggetto Concessionario è tenuto a disinstallare i distributori entro 10 gg solari dalla relativa data di comunicazione e comunque sul base del cronoprogramma.

Art. 14 Danni

In caso di danno cagionato direttamente o indirettamente dai distributori automatici, fatti salvi i diritti dei Concedenti al risarcimento, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimessa in pristino di quanto danneggiato. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario ad intervenire vi provvederanno direttamente i Concedenti, addebitando la spesa sostenuta allo stesso concessionario.

Sono poste a carico del concessionario anche tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni determinati da comportamenti dolosi o causati da negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario medesimo, ovvero determinati da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra i Concedenti ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione comunale e/o alla Città Metropolitana e/o ad AMT SPA o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

Ai Concedenti non può essere addebitata alcuna responsabilità per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori installati, compresa la sottrazione dei corrispettivi introitati con la vendita dei prodotti in essi contenuti.

La Ditta concessionaria dovrà assumere a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per l'avaria, il deterioramento ed il furto delle macchine e dei prodotti, qualunque sia l'entità e la causa ed è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno ed all'esterno delle strutture dell'Amministrazione comunale e della Città Metropolitana e/o di AMT SPA, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

Art. 15 Verifiche e lavori

Nel corso del rapporto concessorio l'Amministrazione comunale, la Città Metropolitana ed AMT SPA hanno diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi ove sono ubicati i distributori, quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario, che, comunque, non può opporre il suo consenso.

Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi ove sono posizionati i distributori o nelle immediate vicinanze del luogo, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse l'Amministrazione comunale, la Città Metropolitana ed AMT SPA potranno individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

I predetti controlli potranno estendersi a:

- condizioni di pulizia dei distributori;
- verifica della capienza e delle condizioni igieniche dei contenitori dei rifiuti
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- modalità di svolgimento della concessione, compreso il rifornimento dei distributori;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato.

Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche, compresi quelli derivanti dalla sostituzione di parti danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, sono a carico della Ditta. Qualora l'Amministrazione comunale e/o la Città Metropolitana e/o AMT SPA tramite i propri incaricati al controllo, riscontrino anomalie negli arredi ovvero negli apparecchi installati, ne ordinerà/anno la sostituzione per iscritto. A tal fine, i suddetti incaricati al controllo redigeranno un verbale che sarà fatto sottoscrivere, in contraddittorio, anche dal rappresentante della Ditta.

L'Amministrazione comunale, la Città Metropolitana ed AMT SPA si riserva/no la facoltà di sottoporre, una o più volte nel corso del contratto ad analisi tecniche di laboratorio, presso le Autorità Sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla Ditta, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed, in genere, tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento della concessione.

La Ditta si obbliga ad accettare le relazioni delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito positivo, i Concedenti provvederanno alla contestazione formale alla Ditta, la quale dovrà tempestivamente risolvere il/i problema/i rilevato/i ed assumersi le spese di analisi sostenute.

L'Amministrazione comunale, la Città Metropolitana ed AMT SPA hanno la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificarne la scadenza e l'effettiva provenienza biologica.

L'accettazione dei prodotti da parte dei Concedenti non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 h dall'avvenuta contestazione, in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente ai Concedenti.

Art. 16 Imposte e tasse

E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Art. 17 Inadempimento e rilascio coattivo

Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista potrà essere causa di revoca della concessione. Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento oltre l'eventuale risarcimento del danno a favore dei Concedenti che a tal fine potranno avvalersi della cauzione. Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi occupati dai distributori, si potrà procedere al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o dal provvedimento di concessione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 18 - Inadempienze contrattuali e penali

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico della Ditta concessionaria e relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione comunale, la Città Metropolitana ed AMT SPA si riserva/no la facoltà di applicare le seguenti penali che verranno comminate ad ogni accertamento:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'articolo 8 rispetto al cronoprogramma, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni distributore;
- b) per carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi verrà applicata una penale di €200,00 per ogni distributore per ogni giorno di permanenza della sporcizia;
- c) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste all'art. 6, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni articolo per ogni giorno di permanenza della difformità;
- d) per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, per mancata sostituzione dei prodotti contestati o per fermi macchina per periodi superiori a quelli indicati nel presente capitolato verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00;
- e) per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione del sopralluogo richiesto per nuove installazioni rispetto al termine di 10 giorni indicati al precedente art.4 verrà applicata una penalità di € 50,00;

f) per ogni giorno di ritardo nella risposta a seguito del sopralluogo richiesto per nuove installazioni rispetto al termine di 5 giorni indicati al precedente art.4 verrà applicata una penalità di € 50,00

g) per ogni giorno di ritardo, al termine del contratto, di riconsegna degli spazi assegnati verrà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni distributore.

h) per mancata sostituzione dell'apparecchiatura in caso di guasto non riparabile, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, verrà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00

Nel caso in cui il disservizio contestato sia reiterato, la Civica Amministrazione, la Città Metropolitana e/o AMT SPA applicherà/anno una penale pari a cinque volte la penale iniziale. Il procedimento sanzionatorio viene attivato attraverso la formale contestazione dell'inadempimento rilevato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con fax o con PEC. Il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni con analogo mezzo non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora l'Amministrazione comunale, la Città Metropolitana e/o AMT SPA non ritengano accoglibili le motivazioni fornite ovvero qualora siano tardive procederanno all'erogazione della sanzione tramite addebito della stessa sulla fattura e/o sul documento amministrativo di richiesta del canone concessorio relativo al canone del semestre successivo. In caso di mancato pagamento nelle precedenti modalità, la Civica Amministrazione, la Città Metropolitana e/o AMT SPA provvederanno all'escussione della cauzione per quanto dovuto.

SI POTREBBE INSERIRE UN RICHIAMO ALLE LINEE GUIDA 6 RIGUARDO ALL'1%?

Art. 19 Divieto di sub-concessione

E' vietata la sub-concessione del contratto; se questa si verificherà i Concedenti avranno diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 20 Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione della concessione e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 21 Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché al Codice Civile.

ART. 22 Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 ~~30 giugno 2003 n. 196~~, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento.